

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2639

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1965 (Stampato n. 1217)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia,
concluso a Bogotà il 30 marzo 1963

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 ottobre 1965*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO CULTURALE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA, considerati i vincoli di amicizia che legano i due popoli e le comuni tradizioni latine e cristiane,

animati dal desiderio di rendere sempre più intense e feconde le relazioni già esistenti tra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica,

hanno risolto di stipulare un accordo culturale e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana: Sua Eccellenza Augusto CASTELLANI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia, il Presidente della Repubblica di Colombia: il suo Ministro degli Affari Esteri, Sua Eccellenza dottor José Antonio MONTALVO, i quali, dopo aver scambiato i loro Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire nel proprio territorio la creazione, il funzionamento e lo sviluppo di Istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi.

In particolare, il Governo colombiano concederà ogni possibile facilitazione allo sviluppo delle attività dell'Istituto Italiano di Cultura già funzionante in Bogotá; il Governo italiano favorirà la creazione e le attività di un analogo centro culturale colombiano in Roma.

Il termine « Istituzioni culturali », di cui al presente articolo, comprende scuole, biblioteche, istituti, centri di cultura e, in generale, ogni ente che sia giudicato atto a realizzare i fini cui si ispira il presente Accordo.

Articolo 2

Gli edifici o parte di edifici ed i terreni annessi, di proprietà delle Alte Parti contraenti e delle rispettive Istituzioni culturali, di cui all'articolo 1, saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto applicabili a detti immobili, nonché ai relativi redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti a sede delle Istituzioni culturali.

Il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni culturali sarà esente, per quanto concerne tali Istituzioni, dalle tasse e dalle imposte corrispondenti.

Le Alte Parti contraenti garantiscono reciprocamente l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per l'importazione di materiale didattico, scientifico, di studio e comunque necessario alla costituzione e al funzionamento delle Istituzioni culturali di cui all'articolo 1.

Analogo trattamento verrà riservato alla importazione dei libri, riviste, giornali, periodici, spartiti, dischi e nastri magnetofonici, destinati alle Istituzioni culturali sopra citate, purché tale importazione non abbia carattere commerciale.

I films didattici, documentari e di informazione saranno ammessi in temporanea importazione, con esenzione dei diritti doganali e con l'obbligo della riesportazione.

Articolo 3

Il Governo colombiano favorirà nelle scuole italiane esistenti in Colombia, nel quadro di quanto contenuto nel seguente articolo 6, lo svolgimento del programma di lingua e letteratura italiane, nonché di storia e cultura italiane, quali materie obbligatorie, assicurando ad esse, nel piano di studio, il numero di ore settimanali necessarie a un adeguato svolgimento di detto programma.

Il Governo della Repubblica italiana raccomanderà, nel quadro dell'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie italiane, che particolari riferimenti siano fatti alla letteratura, alla storia e alla cultura colombiane.

Articolo 4

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà la creazione di cattedre, di dottorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia dell'altro Paese, nelle Università, negli Istituti Superiori e negli Istituti di istruzione secondaria esistenti nel proprio territorio.

Il Governo italiano favorirà, nell'ambito dell'insegnamento universitario, lo studio della letteratura e dell'arte colombiane, con riguardo particolare alla civiltà precolombiana.

Il Governo colombiano faciliterà lo studio della lingua italiana negli Istituti statali di insegnamento secondario e riconoscerà, nei programmi di esame, la validità dello studio della lingua italiana, a parità con la lingua straniera più favorita, tra quelle previste nel medesimo tipo di insegnamento. Curerà altresì di mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Università e negli Istituti Superiori.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti si impegnano a esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco di titoli di studio secondari di ogni ordine e grado, previsti dai propri ordinamenti scolastici, anche allo scopo di consentire ai rispettivi studenti il proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e l'ammissione alle Università e agli Istituti di istruzione superiore.

Le Alte Parti contraenti esamineranno anche la possibilità di concordare il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti mediante corsi regolari di studio e la validità dei certificati relativi agli esami già sostenuti, per il proseguimento degli studi presso le Università dell'altro Paese. A tal fine verranno stabilite speciali tabelle di equiparazione dei titoli universitari.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere i titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni scolastiche di una Parte, legalmente riconosciute dalla Parte medesima e funzionanti nel territorio dell'altra Parte, purché ci sia corrispondenza con i piani di studio e i programmi vigenti nelle scuole del Paese in cui dette Istituzioni hanno sede.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti determineranno, di comune accordo, le condizioni necessarie perché i cittadini dell'altra Parte, in possesso di titoli di studio e di abilitazione, siano ammessi all'esercizio della loro professione nei rispettivi Paesi.

Articolo 8.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti tra le Università e gli Istituti Superiori di cultura dei due Paesi, mediante:

- a) scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche;
- b) scambio di professori, bibliotecari, direttori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti;

- c) scambio di borsisti;
- d) scambio di pubblicazioni ufficiali fra le Università, Accademie, Biblioteche, Associazioni scientifiche e Istituzioni culturali in genere.

In particolare, saranno favoriti la creazione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per scopo indagini archeologiche, scientifiche e tecniche, nonché la concessione di borse di studio e di specializzazione, destinate a cittadini italiani e colombiani, nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica.

Articolo 9

Le Alte Parti contraenti favoriranno la migliore conoscenza del rispettivo patrimonio culturale, per mezzo:

- a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale e in traduzione; di dischi, nastri magnetofonici e microfilms di carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
- b) di esposizioni bibliografiche;
- c) di esposizioni d'arte, di arti applicate e di artigianato;
- d) di esposizioni scientifiche e tecniche;
- e) di manifestazioni teatrali e musicali;
- f) di trasmissioni radiofoniche e televisive;
- g) di scambio di films didattici, documentari e di informazioni; di organizzazione periodica di « settimane del film » e di prime visioni di films che siano particolarmente indicativi dei risultati raggiunti dall'arte cinematografica nei due Paesi.

Sarà incoraggiata la collaborazione nel campo del cinema tra i due Paesi.

A tali fini, le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni possibile facilitazione. In particolare, l'organizzazione delle predette attività verrà agevolata, sostituendo il versamento del deposito dei diritti doganali, da effettuarsi in relazione alle operazioni di temporanea importazione, con una dichiarazione impegnativa del rispettivo rappresentante diplomatico o consolare, che garantisca la riesportazione, entro un certo termine, dei materiali necessari per l'effettuazione delle manifestazioni culturali indicate nel presente articolo.

Tali materiali non potranno in nessun caso essere destinati a scopi commerciali.

Articolo 10

Le Alte Parti contraenti, convinte che il turismo costituisce uno dei mezzi più efficaci per una migliore conoscenza tra i due Paesi, prenderanno le misure adatte a facilitarlo.

Articolo 11

Ciascuna delle Alte Parti contraenti incoraggerà l'organizzazione di manifestazioni e incontri tra sportivi italiani e colombiani e la loro partecipazione a gare, manifestazioni e tornei di carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Al fine di applicare il presente Accordo e al fine altresì di formulare qualsiasi proposta utile ad adattarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali tra i due Paesi, le Parti contraenti si accorde-

ranno per la creazione di una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporrà di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Bogotà, ciascuna delle quali composta di un Presidente e di quattro membri, di cui due nominati dal Governo colombiano e due dal Governo italiano.

Alla Presidenza della Sezione con sede a Roma sarà nominato un rappresentante del Governo italiano; alla Presidenza della Sezione con sede a Bogotà sarà nominato un rappresentante del Governo colombiano.

Ciascuna Sezione si riunirà, su convocazione del Presidente, per lo meno una volta all'anno.

Il programma di lavoro delle due Sezioni sarà possibilmente prestabilito ogni anno mediante reciproche consultazioni.

Articolo 13

Il presente Accordo viene concluso senza limite di tempo e rimarrà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle due Parti contraenti.

In tal caso, l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notificazione di denuncia.

Articolo 14

Il presente Accordo sarà ratificato entro il più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma.

IN FEDE DI CIÒ, i Plenipotenziari sopra nominati firmano il presente Accordo e vi appongono i rispettivi sigilli.

FATTO nella città di Bogotà, il 30 marzo 1963, in due esemplari, in lingua spagnola e italiana, i cui testi fanno entrambi fede.

AUGUSTO CASTELLANI

J. A. MONTALVO